



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 7 aprile 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 7 aprile 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

1) Reclamo A.C. REGGIANA

RESPINTO

avverso decisioni su vertenza economica con la Vis Civitanova in ordine al premio alla carriera relativo al calciatore Giandomenico Luigi ai sensi dell'art. 99 bis N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D Riunione del 24.9.2004)

2) “

A.C. REGGIANA

RESPINTO

avverso decisioni su vertenza economica con l'U.S. Montecosaro in ordine al premio alla carriera relativo al calciatore Giandomenico Luigi ai sensi dell'art. 99 bis N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D Riunione del 24.9.2004)

3) “

S.S. LAZIO

RESPINTO

avverso le sanzioni dell'ammenda di € 10.000,00 ad essa reclamante e l'ammenda di €10.000,00 con ammonizione al calciatore Di Canio Paolo, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione degli artt. 2 comma 4 e 1 comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 265 del 10.3.2005)

4)Reclamo F.C. MESSINA**RESPINTO**

avverso le sanzioni dell'ammenda di € 10.000,00 ad essa reclamante e dell'ammenda di €10.000,00 con ammonizione al calciatore Zampagna Riccardo, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione degli artt. 2 comma 4 e 1 comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 289 del 31.3.2005)

5) “

A.S.D. ARETUSA CALCIO**INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n.1, C.G.S.

avverso le sanzioni inflitte dell'ammenda di € 1.000,00 ad essa reclamante, della squalifica del campo di gioco fino al 31.12.2005 e dell'inibizione fino al 31.12.2005 al Sig. D'Amico Salvatore (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 55 del 17.2.2005)

6) “

A.S. NUOVA PONTANO**INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n.1, C.G.S.

avverso decisioni merito gara Cascia/Nuova Pontano del 6.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 63 del 4.3.2005)

7) ”

G.S. PORTO CORALLO VILLAPUTZU**INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n.1, C.G.S.

avverso decisioni merito gara S.M. Kolbe Due Esse Arredamenti/Porto Corallo Villaputzu del 30.1.2005 e le sanzioni dell'inibizione fino al 31.3.2005 dei Sigg.ri Massessi Franco, Massessi Gianluca e Mascia Luigi e della squalifica per n. 4 gare dei calciatori Melis Andrea e Secci Daniele (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 33 del 3.3.2005)

8) “

S.S. TERRANOVA CALCIO**RESPINTO**

avverso decisioni merito gara Terranova/Aggius del 6.1.2005 e le sanzioni della penalizzazione di n. 1 punto in classifica e l'ammenda di € 55,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 33 del 3.3.2005)

9)Reclamo A.C. LICATA**INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n.1, C.G.S.

avverso la declaratoria d'inammissibilità del reclamo merito gara Orlandina/Licata del

23.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 61 del 10.3.2005)

- 10) “ **Pol. SALA BOLOGNESE** **RESPINTO**
avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo merito gara Molinella/Sala Bolognese del 6.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 31 del 9.3.2005)
- 11) “ **A.S.D. REAL TRENTINARA** **ACCOLTO**, annulla la decisione avverso decisioni merito gara Real impugnata ripristinando il risultato Trentinara/AZ. AG. Menduti del 6.2.2005 conseguito sul campo di 3 – 2. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 75 del 10.3.2005)

